

Seduta del 17 Maggio 2016

O.d.G.

- Punto 1** - Comunicazioni del Presidente della Commissione.
- Punto 2** - Approvazione verbale e resoconto della precedente seduta del 3 maggio 2016.
- Punto 3-** **Esame** in ordine a:
PDL n. 23 d'iniziativa dei consiglieri Zaia, Finco e Rizzotto relativo a: "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato 'Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero'. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende U.L.S.S."
PDL n. 74 d'iniziativa dei consiglieri Sinigaglia, Azzalin, Dalla Libera, Ferrari, Fracasso, Guarda, Moretti, Pigozzo, Ruzzante, Salemi, Zanoni e Zottis relativo a: "Agenzia veneta socio sanitaria".
- Punto 4-** Ministero della salute - audit del 12 e 13 novembre 2015 in merito alle attività di controllo regionale in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare (esiti).
- Punto 5-** **Illustrazione** in ordine a:
PDL n. 83 d'iniziativa dei consiglieri Berti, Baldin, Bartelle, Brusco e Scarabel relativo a: "Istituzione dell'Agenzia di Controllo e coordinamento del Servizio socio sanitario - Agenzia 2.00".
- Punto 6-** Varie ed eventuali.

PRESENTI

Fabiano BARBISAN (Zaia Presidente)
Riccardo BARBISAN (Liga Veneta – Lega Nord)
Massimiliano BARISON (Forza Italia)
Sergio Antonio BERLATO (Fratelli d'Italia)
Patrizia BARTELLE in GRILLO (Movimento 5 Stelle)
Andrea BASSI (Lista Tosi per il Veneto)
Jacopo BERTI (Movimento 5 Stelle)
Sonia BRESCACIN (Zaia Presidente)
Maurizio CONTE (Lista Tosi per il Veneto)
Franco FERRARI (Alessandra Moretti Presidente)
Marino FINOZZI (Liga Veneta – Lega Nord)
Stefano FRACASSO (Partito Democratico)
Franco GIDONI (Liga Veneta – Lega Nord)
Gabriele MICHIELETTO (Zaia Presidente)
Alessandra MORETTI (Partito Democratico)
Giovanna NEGRO (Il Veneto del Fare – Flavio Tosi)
Bruno PIGOZZO (Partito Democratico)
Orietta SALEMI (Partito Democratico)
Alberto SEMENZATO (Liga Veneta – Lega Nord)
Claudio SINIGAGLIA (Partito Democratico)
Alberto VILLANOVA (Zaia Presidente)
Marino ZORZATO (Area Popolare Veneto)

Ass.re Luca COLETTI (Liga Veneta – Lega Nord)
Ass.re Manuela LANZARIN (Zaia Presidente)
Dott. Jacopo CAPUZZO (Responsabile Quinta Commissione consiliare)
Dott.ssa Viviana SCHIAVO (Servizio Affari giuridici e legislativi)

Presiede

Fabrizio BORON

INDICE DEGLI INTERVENTI

PRESIDENTE	1
Sergio Antonio BERLATO (Fratelli d'Italia)	4
PRESIDENTE	5
Sergio Antonio BERLATO (Fratelli d'Italia)	5
Claudio SINIGAGLIA (Partito Democratico)	5
Ass.re Luca COLETTI (Liga Veneta - Lega Nord)	8
Patrizia BARTELLE in GRILLO (Movimento 5 Stelle)	9
PRESIDENTE	9
Claudio SINIGAGLIA (Partito Democratico)	9
Jacopo BERTI (Movimento 5 Stelle)	9
PRESIDENTE	10
Andrea BASSI (Lista Tosi per il Veneto)	27
PRESIDENTE	27

PRESIDENTE

Buongiorno a tutti.

Organizziamo i lavori di oggi. Stanno facendo le copie del maxi emendamento al PDL 23, tecnicamente funziona così: onde evitare di fare emendamenti al maxi emendamento depositato si è preferito, per questioni di velocità di azione, di ritirare il maxi emendamento depositato tempo fa e depositarne uno nuovo. Questo perché la discussione possa avvenire su un testo unico e non su un testo che poi rimanda a dei subemendamenti.

Ci sarà la presentazione, quindi il tempo che fanno le copie vi verrà distribuito.

..Gli articoli dove si va ad incidere, dove si va a modificare, il testo base è quello che noi conosciamo; un maxi emendamento prevede la modifica di articoli o aggiunta di articoli sulla base del testo depositato, perché la discussione avviene sulla base del PDL 23 depositato: è un maxi emendamento di un progetto di legge depositato non è un nuovo progetto di legge.

..No, se sono stati fatti degli emendamenti al maxi emendamento sì; se sono stati fatti al progetto di legge originario no.

Il maxi emendamento è già stato depositato, stanno facendo le copie e vi verrà distribuito, oggi c'è la presentazione, do la possibilità fino a venerdì perché abbiate modo di leggerlo e se ci sono degli emendamenti di depositarli; da martedì prossimo si entra nella discussione e votazione.

In maniera molto esplicita vi dico che ho chiesto al Presidente Ciambetti la possibilità e la disponibilità di avere tre giorni di fila di Commissione, quindi martedì, mercoledì e giovedì prossimo. L'ho chiesto e sarà tema della prossima riunione dei Capigruppo. Questo perché in quei tre

giorni avvenga una discussione molto serrata, decisa e veloce nell'affrontare il testo con una discussione senza interruzioni, che poi se ne perde il filo logico.

Durante la discussione e l'approvazione ho chiesto la presenza dell'assessore Lanzarin, che è qui anche oggi, la presenza dell'assessore Coletto, dei tecnici, dei vari direttori di Area, in modo che possiate in qualsiasi momento e in qualsiasi modo chiedere chiarimenti di valore tecnico, ovviamente.

Poi, al quarto punto dell'ordine del giorno ho inserito quanto mi era stato chiesto dal consigliere Sinigaglia l'ultima volta, ovvero l'audit del Ministero della Salute in materia veterinaria. Ho chiesto la presenza di tecnici del settore e dell'assessore Coletto per il tema; come ho detto, se vengono, se ci sono avrò modo di fare le domande necessarie e dovute, se non ci sono lo verificheremo in corso di seduta.

Al punto 5 all'ordine del giorno c'è il PDL 83 che è un progetto di legge depositato dal Movimento 5 Stelle; ho appurato, consigliere Berti, che non è stato presentato, era stato depositato e messo all'ordine del giorno per la presentazione e in sede di presentazione lei aveva chiesto di rinviarlo, in quanto preferiva farlo nel momento in cui si sarebbe discusso anche del PDL 23, quindi poi avrò la possibilità di illustrarlo. Questo è l'andamento.

Voi sapete che abbiamo un paio d'ore perché poi c'è il Consiglio, però vi ricordo che ho chiesto martedì, mercoledì e giovedì dalla prossima settimana e, se possibile, dalle 10.30 della mattina non stop.

..Mercoledì 25 c'è Consiglio e non sarà possibile fare tutto il giorno, me l'aveva detto il Presidente; quindi, mercoledì pomeriggio non sarà possibile fare Commissione, ma martedì

tutto il giorno, mercoledì mattina e giovedì tutto il giorno ho chiesto questa disponibilità.

Nel frattempo, finché attendiamo le copie...

..Allora, adesso vi viene distribuito e fino a venerdì avete il tempo per gli emendamenti. La struttura sta lavorando e appena pronto ve lo inviamo via mail così potete già vederlo, verrà fatto un testo comparato come l'altra volta: testo base, maxi emendamento, se non ricordo male, PDL 74...

..No, non è pronto perché bisogna modificare la colonna del maxi, la terza colonna. Allora, bisogna modificare la terza colonna e le colonne successive se ci sono emendamenti al maxi ed eventualmente gli emendamenti che voi mandate. Se poi non ne mandate noi non ci...

..Facciamo entro lunedì, però se arriviamo martedì che non abbiamo il tabellone comparato per questioni pratiche di predisposizione lo sapete già, cerchiamo di fare il possibile.

..Ho verificato il famoso tabellone, è così: una colonna dove c'è il PDL originario, una colonna dove ci sarà il maxi emendamento, una colonna dove ci sono tutti gli emendamenti depositati, perché non risultano alla struttura emendamenti al maxi emendamento, ma al progetto di legge originale. Quindi ci sarà una colonna con tutti gli emendamenti con individuato chi l'ha depositato e una quarta colonna con il PDL 74.

Ovviamente, se arriveranno degli emendamenti al maxi emendamento bisognerà aggiungere una quinta colonna; vi chiedo di inviarli quanto prima in modo che la struttura possa fare la colonna, se no li vedremo strada facendo.

Punto 2: Approvazione del verbale e del resoconto della seduta del 3 maggio 2016.

Segretario a posto? Consigliere Brescacin a posto? Bene.

Pongo in votazione il verbale e il resoconto della seduta precedente.

Favorevoli? Contrari? Astenuti?

Approvati.

Vi ho appena detto che questo è il maxi emendamento e il maxi emendamento viene depositato nella forma in cui ovviamente è scritto.

Allora, per quello che riguarda le colonne comparate: PDL originale, maxi emendamento, emendamenti depositati e PDL 74, il tempo che lo completano con il maxi emendamento depositato oggi e in giornata ve lo inviano via mail e quello ce l'avete. Per quanto riguarda eventuali futuri emendamenti che dovessero arrivare non è possibile inserirli in questa colonna se non dopo lunedì quando scadranno i termini. Però fra domani e lunedì avete modo di verificare la comparazione e di verificare il maxi emendamento.

Se volete vi lascio 5, 10 minuti per dare un'occhiata.

..Lo leggiamo.

..Siccome è stato depositato questa mattina, le copie sono arrivate adesso perché le hanno potute fare adesso, non può essere inviato via mail prima del suo deposito. Quindi adesso che è stato depositato vi verrà inviato anche via mail.

..Prego, consigliere Berlato.

Sergio Antonio BERLATO (Fratelli d'Italia)

Credo che in Commissione ci sia qualcuno che sia capace di leggere, quindi se ce ne fosse uno che legge in modo tale che tutti quanti possiamo seguire...

..Non so se riesco a dare un contributo positivo, per dire che per seguire il testo se dessimo il compito a qualcuno che sa leggere e credo che qualcuno tra i presenti possa avere questa dote, io so scrivere, qualcuno saprà leggere, se abbinassimo la capacità di lettura alla capacità di scrittura questo ci consentirebbe di poter procedere.

PRESIDENTE

..Allora, la lettura è molto semplice, avete il testo originale? Perché se si legge il maxi emendamento senza avere a fianco il testo originale magari è difficile comprendere.

Sergio Antonio BERLATO (Fratelli d'Italia)

Presidente, non sono in possesso del testo originario, è possibile avere una copia?

PRESIDENTE

Ho appena dato il testo originale in modo che possano fare delle copie. Faccio presente che ne siete in possesso tutti da ben dieci mesi, credo.

..Allora, fintanto che aspettiamo le copie del PDL 23, visto che è presente l'assessore Coletto, invito il consigliere Sinigaglia, che aveva chiesto di inserire all'ordine del giorno il punto 4, a spiegare qual è la sua richiesta e l'Assessore può dare spiegazioni, oppure ci si può accordare per una seduta dove portare questo tema all'ordine del giorno con tecnici o quant'altro.

Prego, consigliere Sinigaglia.

Claudio SINIGAGLIA (Partito Democratico)

Grazie, Presidente.

Ho esposto la questione ormai un paio di sedute e ho chiesto venga affrontato in Commissione, perché è una situazione molto grave quella che è venuta ad evidenziarsi dopo l'audit del Ministero della Salute, che il 12 e 13 novembre 2015 ha valutato il sistema sanitario regionale per quello che riguarda l'area degli alimenti e la nutrizione della sanità pubblica veterinaria veneta.

Il report ha denunciato una situazione disastrosa e allarmante, carenze nella definizione di compiti, obiettivi e responsabilità del personale della struttura regionale competente in sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare.

Cosa ha detto l'audit? Ci sono competenze ripartite in maniera non chiara con una articolazione organizzativa regionale incompleta e non coerente, che comporta gravi carenze nella catena dei controlli sia degli alimenti sia degli animali; carenze nell'esecuzione dei controlli ufficiali in alcuni ambiti specifici nella loro efficacia ed appropriatezza; inadeguatezza numerica del personale delle strutture regionali, con una rilevante perdita negli ultimi anni e, ancora, una penalizzazione dei dipartimenti di prevenzione delle U.L.S.S. nel numero di strutture complesse.

La richiesta è: come risponde la struttura regionale, la Giunta, a questi rilievi? Dalle risultanze - vorrei leggere in maniera precisa - sono emerse queste importanti criticità di natura sistemica: uno, inadeguatezza numerica del personale a livello locale; due, carenza nella definizione dei compiti, obiettivi e responsabilità del personale della struttura regionale competente; tre, inadeguatezza delle risorse strumentali per l'effettuazione dei controlli ufficiali a livello locale e a livello regionale - leggo

quello che ha scritto il Ministero -; quattro, mancata predisposizione di procedure per la gestione dei conflitti di interessi; cinque, carenze relative alle anagrafi per il controllo ufficiale alla registrazioni e al riconoscimento degli stabilimenti e all'aggiornamento delle anagrafi animali; sei, carente disponibilità o aggiornamento alimentazione o (inc.) o non completo utilizzo dei sistemi informativi per la raccolta e rendicontazione dei dati relativi ai controlli ufficiali; sette, carenze nel coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti regionali e altri enti o amministrazione e tra i servizi della medesima U.L.S.S. che eseguono il controllo ufficiale - stiamo parlando di controlli ufficiali -; otto, carenze nella categorizzazione degli stabilimenti in base al rischio - stiamo affrontando una questione non banale quella dei PFAS e di fronte a queste contestazioni qualche dubbio sorge -; nove, carenze nella programmazione dei controlli, nella definizione delle frequenze dei controlli ufficiali e/o nella programmazione dei controlli basata sul rischio; dieci, carenza nell'emanazione aggiornamento e completezza e coerenza delle procedure documentate per effettuare alcuni controlli specifici; undici, carenze nell'esecuzione dei controlli ufficiali in alcuni ambiti specifici nella loro efficacia ed appropriatezza; dodici, carente effettuazione di audit su OSA; tredici, carenze nella gestione della non conformità da parte degli operatori del controllo ufficiale; quattordici, carenze nella verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali a livello regionale e aziendale; quindici, assenza di attività di audit in alcuni settori specifici della Regione sulla U.L.S.S. o nella predisposizione dei piani d'azione da parte delle U.L.S.S.

alla luce dei risultati degli audit, necessità di rafforzare la formazione mirata.

Sono quindici osservazioni precise, mi piacerebbe che l'argomento fosse affrontato in maniera integrale per la pesantezza delle osservazioni, che sono veramente molto significative, e per la necessità che la Regione Veneto predisponga una serie di risposte.

Non so se ci siano già state delle risposte scritte al Ministero della Salute, qualora ci fossero state, perché questi rilievi solo ormai di febbraio e siamo a maggio, sarebbe utile che noi le avessimo, in modo tale se ci sono state delle contestazioni scritte ai rilievi che sono stati fatti così precisi e così approfondite, questa è la parte scritta ma ci sono tutti i dati nella relazione del Ministero della Salute. Se c'è una risposta scritta, se ci sono delle note che sono partite dal Ministero e il Ministero ha replicato e la Regione ha a sua volta risposto, sarebbe importante che fossimo messi a conoscenza di questo carteggio. Grazie.

Ass.re Luca COLETTI (Liga Veneta - Lega Nord)

Allora, per la massima trasparenza, una delle prossime sedute, appena riscriveremo all'ordine del giorno la problematica legata alla veterinaria, faremo intervenire anche la struttura con le eventuali risposte che sono andate al Ministero e le eventuali proposte per andare a sanare le problematiche che sono state rilevate.

È giusto che la sia la struttura, soprattutto per avere chiarezza sulle questioni che sono state sollevate, da dove arrivano questi rilievi e che entità hanno questi rilievi, perché scritti così magari possono essere interpretati in maniera pesantissima, se c'è il dirigente con il dottor

Cester avremo chiarezza su quelle che sono state le criticità rilevate e dove sono state rilevate.

Patrizia BARTELLE in GRILLO (Movimento 5 Stelle)

Sono già uscite anche delle parti delle vostre risposte che magari vengono utilizzate così, oppure non c'è stata ancora nessuna presa di posizione e quindi nessuna risposta ufficiale da parte degli organi regionali? Mi serve per capire, perché inizia a girare qualche illazione.

PRESIDENTE

..Se cortesemente il consigliere Sinigaglia fa copia del documento che ha letto lo diamo all'Assessore, così ha la possibilità di dire alle strutture che si preparino per quel giorno.

Claudio SINIGAGLIA (Partito Democratico)

Ho letto i rilievi dell'audit.

PRESIDENTE

Va bene, se fa una cortesia...

Appena l'Assessore mi comunicherà la disponibilità dei tecnici lo mettiamo all'ordine del giorno.

Prego, consigliere Berti.

Jacopo BERTI (Movimento 5 Stelle)

Volevo chiedere se quando verrà messo all'ordine del giorno questo chiarimento, se c'è la possibilità di aggiungere anche i chiarimenti di cui eravamo in attesa in merito alla famosa task force istituita dal Ministero relativamente alle morti da parto avvenute questo inverno, di cui eravamo in attesa di una relazione come Commissione; e della questione

della corruzione lombarda nell'ambito sanitario veneto, che si vantavano di avere - ingiustamente a nostro avviso - ingerenze. Avere una relazione su questo che avevamo chiesto e che stavamo aspettando. Grazie.

PRESIDENTE

Procediamo. Avete avuto tutti copia del PDL 23, il testo base?

La lettura del maxi emendamento deve essere fatta ovviamente insieme al PDL base perché sono modifiche che vengono apportate al testo di legge. Partiamo dall'articolo 1.

Articolo 1.

"Il comma 1 dell'art. 1 è così modificato:

1. È istituita l'Azienda per la razionalizzazione dei servizi sanitari e tecno-amministrativi del Servizio sanitario regionale, di seguito denominata Azienda Zero, ente del Servizio sanitario regionale, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale, con sede individuata dalla Giunta regionale."

Quindi, il comma 1 dell'art. 1 è sostituito integralmente il con questa definizione.

..È un ente del servizio sanitario, ma su questo abbiamo già avuto modo di discutere, credo, e si era già espresso l'Assessore nelle sedute passate.

Al comma 2 dell'art. 1, dopo le parole "il funzionamento" sono aggiunte le parole "e le competenze".

Quindi il comma 2 ha l'aggiunta di una frase.

Articolo 2.

L'articolo 2 viene modificato, come vedete, integralmente nel testo del maxi emendamento, in poche parole vengono esplicitati i compiti di Azienda zero.

“Art. 2 - Funzioni dell'Azienda Zero

1. Nell'esercizio delle sue funzioni l'Azienda Zero è sottoposta alla vigilanza ed al controllo della Giunta regionale e al conseguente coordinamento da parte del Direttore di Area di cui all'art. 11 della legge regionale n. 54 del 30 dicembre 2012, che collabora con la Giunta regionale nell'attività di formazione e definizione degli obiettivi e dei programmi.

2. La Giunta regionale con successivi provvedimenti, sentita la competente Commissione consiliare, può attribuire alla Azienda Zero le seguenti funzioni:

- a) la produzione di analisi, valutazioni e proposte a supporto della programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale di competenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale;
- b) il supporto tecnico alla Giunta regionale, per il tramite della competente Area di cui all'art. 11, nel processo di definizione e realizzazione degli obiettivi di Governo in materia sanitaria e sociale;
- c) il supporto alla determinazione degli obiettivi dei Direttori delle Aziende ULSS e degli altri enti del SSR;
- d) la proposta di definizione del sistema degli obiettivi e dei risultati delle Aziende ULSS e degli altri enti del SSR, nonché la definizione e il monitoraggio dei costi standard;
- e) la definizione dei sistemi e dei flussi informativi, il sistema di auditing e il controllo interno;

f) quelle che nell'allegato A) della legge regionale 29 giugno 2012 n. 23 sono attribuite ai Coordinamenti regionali, al Sistema Epidemiologico Regionale (SER) anche con riferimento alla gestione dei relativi Registri.

3. Spettano in particolare all'Azienda Zero:

a) le funzioni e le responsabilità della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, secondo le direttive impartite annualmente dalla Giunta regionale;

b) la gestione dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, confluiti negli appositi conti di tesoreria intestati alla sanità;

c) la tenuta delle scritture della GSA di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

d) la redazione del bilancio preventivo e consuntivo della GSA e dei relativi allegati, sui quali l'Area Sanità e Sociale di cui all'art. 11 appone il visto di congruità;

e) la redazione del bilancio consolidato preventivo e consuntivo del SSR e dei relativi allegati sui quali l'Area Sanità e Sociale di cui all'art. 11 appone il visto di congruità;

f) gli indirizzi in materia contabile delle Aziende ULSS e degli altri enti del SSR;

g) gestione di attività tecnico-specialistiche di supporto alle Aziende e agli Enti del SSR, quali:

- gli acquisti centralizzati;
- le procedure di selezione e formazione del personale;

- il modello assicurativo del sistema sanitario regionale;
 - le infrastrutture di tecnologia informatica, connettività, sistemi informativi e flussi dati;
 - l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie;
 - la gestione del contenzioso sanitario;
 - logistica
 - servizi tecnici;
- h) l'istituzione e il coordinamento degli Uffici Relazioni con il Pubblico in materia sanitaria e socio-sanitaria, presso le Aziende ULSS;
- i) l'istituzione e il coordinamento degli uffici legali delle Aziende ULSS.

3 bis. Le modalità di tenuta delle registrazioni della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) e la redazione dei relativi documenti di bilancio preventivo, di esercizio e consolidato nonché il monitoraggio dei conti e capitoli del bilancio regionale sono disciplinate con regolamento dell'Azienda Zero, adottato dal Direttore Generale previo parere della Giunta regionale.

3 ter. In conformità a quanto disposto dalla normativa nazionale sulla centralizzazione degli acquisti di beni e servizi degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, le Aziende e gli enti del SSR si avvalgono prevalentemente della struttura costituita dall'Azienda Zero, la quale ha natura di organo del soggetto aggregatore costituito dalla Regione del Veneto. La struttura svolge funzioni di centrale di committenza per le Aziende e gli enti del SSR secondo la programmazione e in base alle soglie previste dalla Giunta regionale.

4. L'Azienda Zero, nell'ambito della sua attività istituzionale ed, in particolare, di supporto tecnico alla

Giunta regionale, nel processo di definizione e realizzazione degli obiettivi di Governo in materia sanitaria e sociale, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. b) della presente legge, svolge funzioni di coordinamento, vigilanza e controllo nei confronti di Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliero-Universitarie e IOV in materia di finanza di progetto, di cui al D.Lgs 18.04.2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

Questo è virgolettato perché è il testo riportato dalla normativa.

"4 bis. A tal fine, l'Azienda Zero verifica il permanere delle condizioni di equilibrio finanziario degli interventi di finanza di progetto già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e assume il ruolo di promozione, preparazione e gestione delle procedure per gli interventi di finanza di progetto avviati dopo l'entrata in vigore della presente legge."

Faccio presente che in questa materia c'è già una normativa vigente: una normativa statale, una normativa regionale, perché abbiamo fatto anche una legge regionale, e una normativa comunitaria che regola la materia, quindi non è altro che una menzione della normativa esistente.

"5. L'Atto aziendale determina l'organizzazione degli uffici e delle funzioni dell'Azienda Zero.

6. Il Direttore generale dell'Azienda Zero esercita i poteri connessi alle funzioni di cui al presente articolo nelle forme e con le modalità stabiliti dall'Atto aziendale e da un Regolamento interno di organizzazione e funzionamento.

7. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina annualmente gli indirizzi per l'attività dell'Azienda Zero e ne controlla l'attuazione.

8. La Giunta regionale esercita la vigilanza e il controllo sull'Azienda Zero per il tramite della competente Area regionale nei termini e con le modalità stabilite da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto, previo parere della competente Commissione consiliare."

Passiamo all'articolo 4.

L'articolo 4, comma 1 è così modificato:

"1. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, in deroga alle disposizioni della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, previa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto di apposito avviso, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. Il Direttore è scelto tra esperti in materia di organizzazione e gestione, in possesso di laurea e con esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, acquisita in enti o aziende pubbliche o private, nonché tra esperti in possesso di laurea e di esperienza almeno quinquennale di attività professionale."

Il comma 4 dell'art. 4 è così modificato:

dopo le parole "Atto aziendale" togliere le parole "che può prevedere più sedi operative".

Il comma rimane ma è modificato in questo modo.

La lettera b) del comma 5 dell'art. 4 è così modificata:
sostituire la parola "membri" con la parola "componenti".
È la nomina dei membri collegio sindacale ai sensi della
vigente normativa regionale in materia..., modificato con
"nomina dei componenti del collegio sindacale".

La lettera g) del comma 5 dell'art. 4 è così modificata:
dopo le parole "cinque anni" aggiungere le parole
"previamente autorizzati dalla Giunta regionale".
Quindi dice: atti vincolanti patrimonio e bilancio per più
di cinque - si aggiunge - previamente autorizzati dalla
Giunta regionale.

La lettera h) del comma 5 dell'art. 4 è così modificata:
h) proposta alla Giunta regionale del regolamento sulla
tenuta contabile della GSA;
Parliamo sempre dei compiti del direttore generale.

Il comma 8 dell'art. 4 è stralciato.

Articolo 5.

Il comma 1 dell'art. 5 è così sostituito:

"Art. 5 - Collegio sindacale.

1. Il Collegio sindacale è composto da tre membri nominati
dal Direttore generale e designati uno dal Presidente della
Giunta regionale, uno dal Ministro dell'economia e delle
finanze e uno dal Ministro della salute."

È l'attuale normativa come si designano, si individuano i
componenti e poi la nomina; l'atto di nomina spetta al
direttore, ma è la normativa che definisce le modalità.

L'articolo 6 è stralciato.

Articolo 7.

“Il comma 1 dell'art. 7 è così sostituito:

Art. 7 - Personale.

1. L'Azienda Zero è dotata di personale proprio, acquisito mediante procedure di mobilità dalla Regione, dalle Aziende ULSS e dagli altri enti del SSR e da altri enti pubblici, ovvero assunto direttamente, qualora la professionalità richiesta non sia reperibile presso gli enti suindicati, previa autorizzazione della Giunta regionale, cui è applicata la disciplina giuridica, economica e previdenziale del personale del SSN.”

Il comma 4 dell'articolo 7 è stralciato.

Articolo 9.

“Il comma 2 dell'articolo 9 è così sostituito:

“L'azienda zero è tenuta all'equilibrio economico e finanziario”.”

Articolo 10.

“La lettera e), comma 1, dell'articolo 10 è stralciata”.

Ovvero, avendo stralciato prima “comitato di indirizzo” di conseguenza si vanno a stralciare commi e articoli dove è previsto il comitato di indirizzo.

Articolo 11.

"L'art. 11 è così sostituito:

Art. 11 - Area Sanità e Sociale e Struttura Ispettiva Sanitaria, Socio-Sanitaria e Sociale.

1. Ai sensi degli articoli 9 e 11, della legge regionale 30 dicembre 2012, n. 54, la Giunta regionale individua l'Area Sanità e Sociale.

2. All'Area di cui al comma 1 è preposto un Direttore, nominato in conformità alla L.R. 54/2012 e al quale spettano le funzioni di cui all'art. 11 della medesima legge.

3. All'interno dell'Area Sanità e Sociale è costituita la Struttura Ispettiva Sanitaria, Socio-Sanitaria e Sociale per l'esercizio di attività di verifica e ispezione diverse da quelle di cui all'art. 2, comma 1, legge regionale n. 21/2010.

4. La Struttura di cui al comma 3 svolge attività di verifica e ispezione, anche in ambito sanitario, sugli Enti che afferiscono al servizio sanitario regionale. La sua organizzazione e le modalità di esercizio delle relative funzioni sono disciplinate con regolamento della Giunta regionale emanato ai sensi dell'art. 54 dello Statuto, previo parere della competente Commissione consiliare.

5. La Struttura di cui al comma 3, nell'esercizio delle proprie funzioni si coordina, ove necessario, con il Servizio ispettivo e di vigilanza per il Sistema socio-sanitario veneto del Consiglio regionale di cui alla legge regionale 5 agosto 2010, n. 21 "Norme per la riorganizzazione del servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema socio-sanitario veneto".

L'Articolo 12 è stralciato.

Articolo 13.

“L’art. 13 è così sostituito:

Art. 13 - Norma transitoria.

1. In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla nomina del Direttore Generale, il Presidente della Giunta regionale può nominare un Commissario dell’Azienda Zero al fine di avviarla alla piena operatività. Il Commissario è nominato per il periodo di un anno, rinnovabile per una sola volta e per un uguale periodo.

2. Il Commissario dell’Azienda Zero, entro sessanta giorni dalla nomina, redige una proposta di Atto aziendale e di dotazione organica e la trasmette alla Giunta regionale per l’approvazione.

3. L’utilizzo a qualsiasi titolo, da parte dell’Azienda Zero, di beni immobili di proprietà della Regione o di altri enti del SSR, per lo svolgimento delle funzioni attribuite, avviene a titolo gratuito.

L’articolo 14 è stralciato.

Articolo 15.

“L’art. 15 è così modificato:...”

..Scusate, l’articolo 15 è sostitutivo, potete già correggere.

“Art. 15 - Aziende ULSS ed enti del SSR.

1. A far data dal 1° gennaio 2017 le ULSS n. 2 Feltre, n. 4 Alto Vicentino, n. 5 Ovest Vicentino, n. 7 Pieve di Soligo, n. 8 Asolo, n. 13 Mirano, n. 14 Chioggia, n. 15 Alta Padovana, n. 17 Este, n. 19 Adria, n. 21 Legnago, n. 22 Bussolengo, così come denominate dalla legge regionale n. 56 del 1994, sono soppresse.

2. A far data dal 1° gennaio 2017:

- a) la Ulss n. 1 Belluno modifica la propria denominazione in "Azienda Ulss 1 - Dolomiti", mantenendo la propria sede legale in Belluno e incorpora la soppressa Ulss n. 2 Feltre.
- b) la Ulss n. 3 Bassano del Grappa modifica la propria denominazione in "Azienda Ulss 7 - Pedemontana" mantenendo la propria sede legale a Bassano del Grappa e incorpora la soppressa Ulss n. 4 Alto Vicentino;
- c) la Ulss n. 6 Vicenza modifica la propria denominazione in "Azienda Ulss 8 - Berica" mantenendo la propria sede legale a Vicenza e incorpora la soppressa Ulss 5 Ovest Vicentino;
- d) la Ulss n. 9 Treviso modifica la propria denominazione in "Azienda Ulss n. 2 - Marca trevigiana" mantenendo la propria sede legale a Treviso e incorpora le sopresse Ulss n. 7 Pieve di Soligo e n. 8 Asolo;
- e) la Ulss n. 10 Veneto Orientale modifica la propria denominazione in "Azienda Ulss 4 - Veneto Orientale" con sede legale in San Donà di Piave;
- f) la Ulss n. 12 modifica la propria denominazione in "Azienda Ulss 3 - Serenissima", mantenendo la propria sede legale in Venezia e incorpora le sopresse Ulss n. 13 Mirano e Ulss n. 14 Chioggia;
- g) la Ulss n. 16 Padova modifica la propria denominazione in "Azienda Ulss 6 - Euganea" mantenendo la propria sede legale a Padova e incorpora le sopresse Ulss n. 15 Alta Padovana e n. 17 Este;
- h) la Ulss n. 18 Rovigo modifica la propria denominazione in "Azienda Ulss 5 - Polesana" mantenendo la propria sede legale in Rovigo e incorpora la soppressa Ulss n. 19 Adria;
- i) la Ulss n. 20 Verona modifica la propria denominazione in "Azienda Ulss 9 - Scaligera" mantenendo la propria sede legale in Verona e incorpora le sopresse Ulss n. 21 Legnago e n. 22 Bussolengo.

3. Per effetto della incorporazione di cui al comma 2, le Aziende Ulss hanno estensione territoriale corrispondente a quella indicata nell'Allegato A, che costituisce parte integrante della presente legge.

4. Restano confermati:

- a) Azienda Ospedaliera di Padova;
- b) Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona;
- c) Istituto Oncologico Veneto.

5. Le Aziende di cui al comma 2 devono garantire un'organizzazione capillare di sportelli e servizi al fine di agevolare gli utenti nell'accesso alle prestazioni sanitarie.

6. Ogni riferimento, contenuto nella vigente normativa, ai bacini territoriali delle Aziende ULSS, dal 1° gennaio 2017 è da intendersi riferito all'ambito territoriale di cui all'Allegato A).”

E' aggiunto il seguente articolo:

“15 bis - Disposizioni in merito alle Aziende Ospedaliere di Padova e Verona.

1. Al fine di garantire alle Aziende ospedaliere di Padova e Verona le strutture adeguate al ruolo affidato dalla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012 - 2016”, di hub per la provincia di riferimento, di centro di riferimento regionale per alcune funzioni, nonché di centro di eccellenza e punto di riferimento a livello nazionale, in attuazione dell'art. 4 del D.Lgs n. 502/92 e art. 2 del D.Lgs. n. 517/99, la Giunta Regionale è autorizzata a disporre il trasferimento alle Aziende suindicate della proprietà di strutture pubbliche ospedaliere ubicate nel territorio del Comune dove

hanno sede le Aziende medesime. Il trasferimento viene disposto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 3, del D.Lgs 502/1992.

2. La Giunta regionale provvede ai conseguenti adempimenti, finalizzati a garantire l'effettivo trasferimento di funzioni, risorse umane, strumentali e finanziarie, rideterminando le dotazioni ospedaliere di cui alla legge regionale 30 agosto 1993, n. 39 per le Aziende Sanitarie interessate."

Articolo 16.

"L'art. 16 è così sostituito:

Art. 16 - Disposizioni in ordine alle Aziende ULSS

1. Le Aziende di cui al comma 2 dell'articolo 15 subentrano con successione a titolo universale nelle funzioni, nel patrimonio e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alle Aziende ULSS di cui all'articolo 15, comma 1, in ragione dell'ambito di competenza, così come risultante dall'Allegato A) che costituisce parte integrante della presente legge.

2. I Direttori Generali delle Aziende ULSS di cui al comma 2 dell'articolo 15 predispongono, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la ricognizione della consistenza del patrimonio immobiliare e mobiliare, dei rapporti giuridici attivi e passivi, dei rapporti di lavoro in essere delle Aziende ULSS soppresse e la trasmettono alla competente Area Sanità e Sociale, previa specifica attestazione da parte dei Collegi Sindacali delle Aziende ULSS soppresse.

3. La presente legge costituisce titolo per la trascrizione dei beni ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".

4. L'Area Sanità e Sociale attiva uno specifico tavolo di confronto con le Organizzazioni Sindacali per definire in maniera omogenea sul territorio regionale criteri, tempi e modalità attuative in ordine a quanto previsto al comma 2 del presente articolo ed in particolare con riferimento alla sottoscrizione dei contratti integrativi aziendali delle Aziende ULSS di cui al comma 2 dell'articolo 15.

5. Presso l'Azienda Zero viene attivato un Osservatorio in materia di personale, con competenza in materia di monitoraggio dell'attuazione di quanto previsto dalla presente legge e di risoluzione di particolari problematiche. La composizione dell'Osservatorio viene individuata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Area Sanità e Sociale."

Articolo 17.

"L'art. 17 è così sostituito:

Art. 17 - Norma transitoria.

1. Il Direttore generale, entro sessanta giorni dall'approvazione del programma operativo di cui alla lettera a) del comma 4, predispone l'Atto aziendale e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione.

2. I Collegi sindacali delle Aziende ULSS vigenti all'entrata in vigore della presente legge restano in carica per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 3 - ter, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, fino all'approvazione del bilancio per l'esercizio relativo all'anno 2016.

3. L'Azienda Zero può subentrare nelle partecipazioni con quote maggioritarie in enti, società e consorzi, detenute dalle cessate Aziende del SSR, al fine della razionalizzazione complessiva delle funzioni e dei relativi costi.

4. La Giunta regionale:

a) approva, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma operativo per realizzare, entro i successivi dodici mesi, l'organizzazione di cui agli articoli 15 e 16;

b) presenta una relazione semestrale sullo stato di realizzazione del programma operativo di cui al punto a), alla Commissione Consiliare competente.

5. Il Fondo regionale per la Non Autosufficienza di cui all'art. 1 della legge 18 dicembre 2009, n. 30, è trasferito al bilancio sanitario delle Aziende di cui al comma 2 dell'articolo 15, nel rispetto delle risorse assegnate alle Aziende esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, con i criteri di cui all'art. 5 della legge 18 dicembre 2009, n. 30, fino alla ridefinizione dei criteri medesimi da parte della Giunta regionale

6. Fino all'entrata in vigore del Testo Unico di riordino delle disposizioni che disciplinano le funzioni e l'organizzazione delle nuove Aziende ULSS e degli altri enti del SSR, si continuano ad applicare, in quanto compatibili con le previsioni della presente legge, le disposizioni contenute nella legge regionale 14 settembre 1994, n. 55, nella legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 e nella legge regionale 29 giugno 2012, n. 23.

7. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone un disegno di

legge per l'approvazione del Testo Unico delle disposizioni in materia di sanità e sociale."

Articolo 18.

"L'art. 18 è così sostituito:

Art. 18 - Funzioni in materia di servizi sociali e socio sanitari.

1. I bacini delle Aziende ULSS esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge si configurano come Distretti Socio Sanitari delle Aziende Ulss di cui all'art. 15 comma 2, con funzioni di coordinamento tra l'ospedale e la rete territoriale di riferimento, ai sensi della vigente normativa. In ogni Distretto è istituito il Comitato dei Sindaci di cui all'art. 120 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11.

2. Qualora nelle Aziende Ulss esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, fossero presenti più Distretti, gli stessi possono diventare articolazioni del Distretto di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Nelle articolazioni di cui al comma 2 del presente articolo viene garantita la presenza dei Sindaci dei Comuni il cui territorio rientra nell'area dell'articolazione stessa, mediante la costituzione dell'Assemblea dei Sindaci dell'articolazione.

4. All'articolazione viene preposto un Coordinatore nominato dal Direttore Generale dell'Azienda Ulss, ai sensi di quanto previsto dall'art. 22, comma 7, della legge regionale n. 56/1994.

5. Nell'ambito della propria autonomia organizzativa, la Giunta regionale, nel dettare le linee guida alle Aziende

Ulss per la predisposizione degli Atti aziendali, stabilisce i criteri per l'eventuale individuazione di ulteriori strutture organizzative con funzioni di supporto al Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale di cui all'art. 16 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, per un migliore coordinamento dei servizi sociali sul territorio.

6. In ogni Azienda Ulss di cui all'art. 15, comma 2, è istituita la Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 5 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56.

7. Il Bilancio preventivo e consuntivo di parte sociale è approvato con riferimento al Distretto di cui al comma 1.

8. Il Presidente dell'Esecutivo della Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS è nominato ai sensi della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, art. 5, commi 3 e seguenti.

9. I Piani di Zona vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono riferiti ai Distretti di cui all'art. 15, comma 1, e mantengono i loro effetti fino all'adozione dei nuovi Piani di Zona riferiti agli ambiti territoriali di cui all'art. 15, comma 2.

Articolo 19.

"La rubrica dell'art. 19 è così modificata:

Art. 19 - Nomina di Commissari delle Aziende ed enti del SSR.

Al comma 1 dell'art. 19, dopo le parole "Aziende Ulss" sono aggiunte le parole "dell'Azienda Zero e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale".

Quindi il Presidente della Giunta regionale può nominare un commissario delle aziende U.L.S.S., dell'Azienda Zero e degli enti del servizio sanitario regionale.

"Il comma 2 dell'art. 19 è così sostituito:

2. Il Presidente della Giunta regionale sceglie il Commissario all'interno dei ruoli dei dirigenti della Regione, delle Aziende ULSS, dell'Azienda Zero di cui alla presente legge nonché tra i soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione agli elenchi regionali di idonei alla carica di Direttore generale delle Aziende ULSS ai sensi della vigente normativa.

Al comma 4 dell'art. 19, dopo le parole "dirigenti della Regione" sono aggiunte le parole "delle Aziende Ulss".

Quindi nel caso di dirigenti della Regione , delle aziende U.L.S.S. e dell'Azienda Zero.

Articolo 20.

"L'art. 20 è così sostituito:

1. Il trattamento economico..."

..Finisco un attimo, siamo agli ultimi due..

..Prego, consigliere Bassi.

Andrea BASSI (Lista Tosi per il Veneto)

Presidente, volevo fare notare che adesso ne esco dall'Aula e non c'è il numero legale, quindi non so se possa proseguire la seduta oppure no, tutto qua.

PRESIDENTE

..Noi continuiamo perché abbiamo il numero legale quindi finiamo la lettura.

Mi permetto un inciso perché è giusto che rimanga agli atti: ringrazio il consigliere Ferrari, perché secondo me quando si pongono dei dubbi o delle volontà di modifica a qualsiasi progetto di legge il luogo adatto a farlo e a discuterlo è la Commissione e il Consiglio. Non è di sicuro uscire dall'aula. Quindi ringrazio il consigliere Ferrari per la responsabilità che ha avuto.

Articolo 20.

"L'art. 20 è così sostituito:

1. Il trattamento economico annuo del Direttore generale delle Aziende ed enti del SSR è fissato negli importi previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale, in particolare dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 502 del 19 luglio 1995."

E' inserito il seguente articolo:

"Art. 20 bis - Modifiche della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56.

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, è sostituito dal seguente: "Sono organi dell'Unità locale socio-sanitaria e dell'Azienda ospedaliera il Direttore generale, il Collegio di direzione e il Collegio sindacale."

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, è aggiunto il seguente comma 5bis: "5bis. La Giunta regionale disciplina la costituzione, la composizione, le competenze e i criteri di funzionamento del Collegio di direzione nonché i rapporti con gli altri organi aziendali."

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, è aggiunto il seguente comma 4bis: "4bis. La Giunta regionale definisce le modalità di integrazione dell'attività assistenziale delle Aziende ospedaliere di cui al presente articolo nella programmazione regionale e le forme di collaborazione con le aziende ULSS e con i comuni in rapporto alle esigenze assistenziali dell'ambito territoriale di riferimento .

Articolo 21.

"L'art. 21 è così sostituito:

Art. 21 - Norma abrogativa

1. L'Allegato A) della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 come successivamente modificato, è sostituito dall'Allegato A) della presente legge.

2. E' abrogato il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016".

3. E' abrogato il comma 5 dell'articolo 31 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto".

Articolo 22.

"L'art. 22 è così modificato:

Art. 22 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.”

Poi, c'è l'allegato A) Di cui all'articolo 15, comma 2, "Ambiti territoriale delle aziende unità locale socio sanitarie", ovvero per ogni U.L.S.S. costituita sono elencati i comuni che ne fanno parte.

Bene, questa è la presentazione del maxi emendamento al progetto di legge 23. Come abbiamo detto, fino a lunedì c'è la possibilità di presentare emendamenti; la struttura della Commissione vi invierà via mail il quadro con le quattro colonne, ovvero: PDL 23, maxi emendamento, emendamenti presentati nelle sedute precedenti, a novembre, e PDL 74; aggiungerà una quinta colonna con nuovi emendamenti ovviamente dopo lunedì quando arriveranno. Da martedì ci sarà discussione, spiegazione degli emendamenti eventualmente arrivati e votazione.

Credo che abbiamo detto e fatto tutto, il punto 5 all'ordine del giorno, venendo a mancare il presentatore, che è il consigliere Berti o il consigliere Bartelle, non può essere presentato. Il prossimo ordine del giorno ve lo comunicherò via mail, ma se non subentrano necessità di urgenza per l'approvazione sarà ovviamente concentrato sul PDL 23.

Grazie a tutti.

La Seduta termina alle 12.30